

(tenuto conto anche dell'imminenza del periodo feriale) o, in via meramente subordinata, compreso tra trenta e sessanta giorni, per il deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 84 CCII con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

rilevato che la società ha provveduto, altresì, al deposito della determina approvata e sottoscritta nel rispetto dell'art. 120 bis CCII trasfusa nel verbale del 18.7.25 redatto dal Notaio (rep. n. ; racc. n.), in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese e comunicata ai soci, presenti all'adozione della determina medesima;

rilevato che sussiste la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCII in quanto la società ha il suo centro di interessi principali in Caserta e dunque nel circondario del Tribunale adito;

rilevato che ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. b) il Tribunale procede alla nomina dei Commissari Giudiziali che riferiranno su eventuali atti in frode nonché su ogni condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

rilevato che la società ha formulato istanza di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in pendenza del procedimento instaurato da + 19 (ex dipendenti della società) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

rilevato che la società ha depositato unitamente al ricorso la visura storica aggiornata alla data del 30.6.2025, l'elenco dei creditori con indicazione del credito, delle cause di prelazione e del domicilio digitale ove sussistente, le dichiarazioni IVA, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi riservandosi il deposito della proposta e del piano;

rilevato che ai sensi dell'art. 40 comma 10 CCII *Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37 comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima*

udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8;

rilevato che la condizione temporale posta dall'art. 40 comma 10 CCII nel caso di specie è stata ampiamente rispettata in quanto la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stata proposta, pendente il citato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, entro la prima udienza fissata ex art. 41 CCII;

ritenuto che occorra quindi fare applicazione del principio di unitarietà stabilito dall'art. 7 CCII a norma del quale *Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41;*

rilevato che sul piano processuale, il precipitato del principio di unitarietà è la trattazione in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, in continuità con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9935/2015);

rilevato che ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. b) il Tribunale procede alla nomina di un Commissario Giudiziale che riferirà al Tribunale su eventuali atti in frode nonché su ogni condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

rilevato, infine, che la società ha chiesto la concessione delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54 CCII volte a paralizzare le iniziative dei creditori che, agendo in via esecutiva o con il ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale non consentirebbero l'attuazione del piano ed in particolare

- *dell'inibizione circa l'inizio o la prosecuzione da parte dei creditori titolari di crediti scaduti di azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e quindi la sospensione della*

procedura esecutiva pendente;

- *disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;*
- *disporre il divieto di intimare il pagamento di somme;*
- *dell'inibizione da parte dei creditori titolari di crediti scaduti della possibilità di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la società istante;*
- *del divieto di addivenire nei suoi confronti alla declaratoria di fallimento, di apertura della liquidazione giudiziale o all'accertamento giudiziario dello Stato di insolvenza;*
- *del divieto rivolto ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti e di provocarne la risoluzione nonché di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento delle loro pregresse spettanze.*
- *Ove si deve essere ritenere che la misura cautelare richiesta non sia idonea a determinare la sospensione del procedimento iniziato dall'Asl in merito alla sospensione delle attività di riabilitative ex art. 26 e 44 l.833/78 di cui ai contratti prot. N. 334459/ASL del 2.8.222 e n. 464344/ASL del 22.12.2022, si formula, comunque, apposita istanza di pronuncia della seguente misura cautelare nei confronti dell'ASL di Caserta:*

- disporre la immediata sospensione del procedimento del prot. 90154159/ C. Pres. Acc. Del 24.6.2025 (all. 5 – copia della comunicazione).

rilevato che ai sensi dell'art. 54, comma 2 CCI “se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”;

considerato che nella fattispecie in esame, la richiesta di conferma è stata formulata dalla società nel ricorso depositato, sicché opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui

beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, rimangono sospese le prescrizioni, non si verificano le decadenze e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

rilevato, poi, che tali misure protettive potranno essere confermate o revocate dal Giudice delegato per la trattazione, cui vengono rimessi gli atti, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. ex art. 55 CCI;

rilevato, viceversa, che le ulteriori misure richieste rientrano tra le misure cautelari di cui all'art. 54 co. 1 CCII e/o protettive atipiche del terzo periodo dell'art. 54 co. 2 CCII per cui gli atti vanno rimessi al Giudice Delegato per l'attivazione del procedimento ex art. 55 co. 2 CCII

P.Q.M.

Letti gli artt. 7 c. 2, 39, 40 e 44 c. 1 lett. a);

Assegna alla società _____ in persona del legale rappresentante p.t. termine di giorni sessanta (60) decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, co 2 CCII per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

Assegna alla società _____ in persona del legale rappresentante p.t. termine di giorni sette (7) con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto per il deposito di visura camerale aggiornata contenente iscrizione della determina ex art. 120 bis CCII;

Nomina Giudice delegato la Dr. Enrico Quaranta

Rimette gli atti al Giudice delegato per la conferma delle misure protettive tipiche richieste ai sensi dell'art. 54 CCII;

letto l'art. 55, co. 2 CCII e ritenuto non sussistere i presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte*; designa per la trattazione del procedimento relativo alle misure cautelari e alle misure protettiva atipiche la dr.ssa S. Di Rauso; **FISSA** Per la discussione davanti al giudice così designato l'udienza del **27/08/2025** ore **11:00**; **ONERA** parte ricorrente della notifica del ricorso e del

presente decreto a tutti i creditori interessati **entro l'11/08/2025; CONCEDE** ai resistenti termini sino al 25/08/2025 per il deposito di proprie memorie difensive;

nomina Commissario Giudiziale il dr. Tommaso Nigro il quale riferirà con immediatezza al Tribunale di ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

autorizza il Commissario Giudiziale ad accedere, ai sensi dell'art. 49 lett. f) con le modalità di cui agli artt. 155 -quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Dispone che la ricorrente con periodicità mensile e sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale depositi una relazione mensile relativa alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta

ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);

Dispone che la ricorrente con la medesima periodicità mensile depositi una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta della cancelleria;

Ordina alla società il versamento di € 20.000,00 nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione del presente decreto, quale somma da imputare alle spese di procedura nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. a).

Manda alla cancelleria per la comunicazione del decreto al debitore e al P.M.;

Manda alla cancelleria per la trasmissione del presente decreto per estratto per la

sua pubblicazione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio di Caserta.

Santa Maria Capua Vetere, 25.07.2025.

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta